



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°297 del 23/02/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 febbraio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 10/01/2018
(Gara: TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – CITTA' DI ANAGNI del 15/10/2017 – Campionato di Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 278 del 9/02/2018

Con rituale reclamo la società Team Nuova Florida 2005 ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo, evidenziata in premessa, con la quale veniva comminata a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per aver schierato il calciatore Federico Lauri non in regola con il tesseramento federale.

Assume la reclamante che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell'utilizzare gli accertamenti della Procura Federale per pervenire al convincimento della partecipazione alla gara nel calciatore in questione, in violazione dell'articolo 29 commi 7 e 8 C.G.S. che limita il potere officioso del Giudice di primo grado all'acquisizione delle prove sulla partecipazione alla gara di calciatori in posizione irregolare ai soli documenti ufficiali.

Lamenta altresì che, sempre in violazione delle norme procedurali, il Giudice avrebbe utilizzato la "prova TV" non utilizzabile per l'accertamento della posizione irregolare di calciatori.

Il reclamo è palesemente infondato.

Innanzitutto la società reclamante non contesta né la partecipazione alla gara del prefato calciatore né la irregolare posizione dello stesso e già questo basterebbe per addivenire al rigetto del reclamo non essendovi vincoli di alcun genere all'acquisizione probatoria sulla posizione dei calciatori da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

Non solo ma, paradossalmente, è stata la stessa società reclamante a presentare reclamo in primo grado lamentando la mancata annotazione nel referto di gara della sostituzione del calciatore.

Gli accertamenti doverosamente disposti dal Giudice Sportivo su tale circostanza hanno confermato l'assunto della stessa reclamante e la certa partecipazione alla gara del calciatore la cui irregolare posizione non è in

discussione. Il reclamo è quindi totalmente infondato e va respinto con le conseguenze di rito sull'addebito della relativa tassa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA CARSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 18/01/2018

(Gara: POLISPORTIVA CARSO – POLISPORTIVA DE ROSSI del 3/12/2017 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 278 del 9/02/2018

La società Polisportiva Carso ha impugnato la decisione in epigrafe adottata dal competente Giudice Sportivo che le aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l'ammenda di € 100,00 per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Pastore Alessandro in posizione irregolare in quanto risultato non in regola con il tesseramento federale in suo favore.

Assume la reclamante di aver regolarmente tesserato il calciatore in questione con richiesta di aggiornamento di posizione di tesseramento tramite modulo scaricato dal sistema che aveva attestato la libertà da vincoli del calciatore.

Inoltre il tesseramento inviato era stato convalidato dalla Federazione con l'apposizione della relativa "bollinatura" e non era stato mai segnalato alcun messaggio di errore. Lamentava poi che il tesseramento con la società Racing Club Roma s.r.l., appartenente ad altra Lega, si sarebbe perfezionato solo in data successiva al 6-11-2017, data in cui la società avrebbe inviato il certificato di stato di famiglia del calciatore appena estratto dagli uffici comunali.

La Corte, preliminarmente, disponeva l'acquisizione presso la Lega competente degli atti relativi al tesseramento del calciatore Pastore con la società Racing Club Roma.

All'esito di tale produzione documentale è emersa la fondatezza degli assunti della reclamante in quanto è accertato che il certificato di stato di famiglia prodotto dalla società Racing Club Roma è stato emesso successivamente alla data del tesseramento a favore della società Polisportiva Carso e quindi il perfezionamento degli atti di tesseramento a favore della società Racing Club Roma è sicuramente successivo al tesseramento a favore della Polisportiva Carso.

A fronte di tale evidenza documentale non può ritenersi irregolare la partecipazione del calciatore Pastore alla gara in epigrafe e ne va quindi ripristinato il risultato acquisito sul campo.

Non rientrando tra i poteri della Corte quello di intervenire con provvedimenti sui tesseramenti dei calciatori, essendo tale potere riservato all'apposita sezione del Tribunale Federale Nazionale, rinvia allo stesso per la regolarizzazione della posizione di tesseramento a favore della Polisportiva Carso del calciatore Pastore Alessandro come giovane dilettante, oggi erroneamente iscritto a favore della società Racing Club Roma s.r.l. quale giovane di serie.

All'accoglimento del ricorso consegue la restituzione della tassa reclamo.

Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo Polisportiva Carso 2 – 2 Polisportiva De Rossi.

Di mandare al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per i provvedimenti di competenza, in relazione all'annullamento del tesseramento del calciatore PASTORE Alessandro a favore della Società S.S. RACING CLUB FONDI S.R.L. e la conseguente convalida del tesseramento a favore della Società A.S.D. POLISPORTIVA CARSO.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL TRE FONTANE PIO XII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.253 LND DEL 25/01/2018
(Gara: REAL TRE FONTANE PIO XII – AUDACE del 20/01/2018 – Campionato Juniores Regionali “C”)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 278 del 9/02/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società ASD Real Tre Fontane Pio XII chiede, a questa Corte, di riformare il giudizio di primo grado, e di conseguenza l'ammenda di euro 300, in quanto, a detta della società reclamante, i propri sostenitori non hanno assolutamente intonato cori razziali nei confronti di un ragazzo di colore della squadra avversaria.

Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato l'intemperanza della tifoseria della Società di casa, nei confronti del ragazzo della squadra avversaria, apostrofato con espressioni poco civili, considerando che gli atti di gara, ai sensi dell'art.11 bis del C.G.S. fanno piena prova, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 febbraio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA PER 8 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.263 LND DEL 31/01/2018
(Gara: SPORTING CALCIO VODICE – MONTE SAN BIAGIO del 28/01/2018 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 288 del 16/02/2018

La Società Sportiva F.C.D. Monte San Biagio impugnava, davanti a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, per otto gare, al proprio calciatore Luca Di Fazio, colpevole di aver commesso un atto violento nei confronti di un giocatore avversario; di aver, alla notifica del provvedimento di espulsione, calpestato volontariamente un piede dell'arbitro; di aver offeso quest'ultimo proferendo, anche frasi blasfeme ed infine di essere rientrato, indebitamente, sul terreno di gioco.

A sostegno della propria tesi difensiva, la Società contestava lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara, ridimensionando la gravità del fallo da gioco commesso dal calciatore Di Fazio e negando, sia che questi avesse calpestato il piede del direttore di gara (comunque escludendone, in ogni caso la volontarietà) e sia proferito, nei suoi confronti, reiterati insulti e frasi blasfeme, ma riconoscendo, unicamente, che il Di Fazio si fosse accomodato, dopo il provvedimento di espulsione, sulla panchina dove sedevano i propri compagni di squadra.

La reclamante, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica irrogata.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società reclamante, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo.

Infatti, dagli atti ufficiali emerge che al 42° del primo tempo il calciatore Di Fazio Luca, durante un'azione di gioco, entrava, con eccessiva vigoria, a gamba tesa sul ginocchio di un giocatore avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava all'arbitro ed iniziava ad insultarlo, al contempo lo calpestava volontariamente al piede destro procurandogli dolore, sia pur momentaneo; al 35° della seconda frazione di

- CRL 297/4

gioco, il suddetto calciatore, che nel frattempo si era accomodato sulla panchina dove erano seduti i propri compagni di squadra, veniva nuovamente allontanato dal terreno di gioco.

Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, appare congrua l'entità della sanzione irrogata al Di Fazio e non possono considerarsi conferenti le argomentazioni probatorie, decisamente negazioniste, sviluppate dalla Società ricorrente,

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 23 febbraio 2018

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli